

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Via Vivaio, 1 – 20122 – Milano

P. IVA 08911820960

Atti n.: 298844/2018/6.2/2018/25

DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEI DISPOSITIVI ATTIVI E PASSIVI ANTINCENDIO UBICATI NEGLI EDIFICI E SEDI ISTITUZIONALI DELLE AMMINISTRAZIONI ED ENTI NON SANITARI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA MEDIANTE CONVENZIONE EX ART. 26 L. 488/99 E ART. 1 CO. 499 L. 208/2015 SUDDIVISA IN 2 LOTTI:

Lotto 1: Città metropolitana di Milano e Province di Monza e Brianza, Lecco, Como, Sondrio e Varese – CIG 7749089E86

Lotto 2: Province di Brescia e Bergamo, Pavia, Lodi, Mantova e Cremona – CIG 7749102942

Determinazione a contrarre R.G. n. 9429/2018

Responsabile unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 comma 14 del D. Lgs.

50/2016: Avv. Patrizia Trapani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

INDICE

1	PREMESSA	4
1.1	Responsabile del procedimento	4
1.2	Modalità di reperimento della documentazione di gara.....	4
1.3	Il Sistema informatico	4
1.4	Interpello	5
1.5	Richieste di chiarimenti	5
1.6	Banca dati	5
1.7	Requisiti richiesti.....	5
2	OGGETTO	6
2.1	Prestazioni	6
2.2	Importo globale massimo della Convenzione e importo minimo ordinabile	7
2.3	Durata della Convenzione	9
2.4	Luogo di esecuzione dei contratti	9
2.5	Costi per rischi da interferenza (Dvri)	9
2.6	CIG	10
2.7	DOCUMENTAZIONE DI GARA	10
3	IL SISTEMA	10
3.1	Il Sistema.....	10
3.2	Gestore del Sistema.....	12
3.4	Requisiti di partecipazione	13
3.5	Indicazioni per i Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i Consorzi Stabili.....	15
4	PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA	16
4.1	Invio dell’offerta	16
4.2	Area comunicazioni.....	18
4.3	Forma di partecipazione	19
5	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	20
5.1	Documenti amministrativi da produrre	20
5.2	Documento di gara unico europeo (d’ora in poi anche DGUE)	20
5.3	Documento di partecipazione	24
5.4	Patto D’Integrità	26
5.5	Partecipazione a più lotti	26
5.6	Avvalimento	27
5.7	Pagamento del contributo all’ANAC	29
5.8	Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore	29
5.9	Procura	33
5.10	Fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale	33
5.11	Atti relativi al RTI o Consorzio	33
6	OFFERTA TECNICA.....	35
7	OFFERTA ECONOMICA.....	36
8	MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE	38
8.1	PUNTEGGIO TECNICO (PT)	40
8.2	OFFERTA ECONOMICA (PE).....	46
9	PROCEDURA DI GARA	47
9.1	Nomina Commissione e sedute di gara	47
9.2	Ulteriori regole e vincoli.....	50
9.3	Controllo sul possesso dei requisiti di accesso alla gara	52
9.4	Adempimenti per la stipula	55

9.5	Variazioni intervenute durante lo svolgimento della procedura.....	57
10	SUBAPPALTO.....	58
11	GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURA ASSICURATIVA	60
11.1	Garanzia definitiva a favore di Città metropolitana di Milano	60
11.2	Garanzia definitiva a favore delle Amministrazioni contraenti	61
11.3	Clausole e contenuti comuni	62
11.4	Polizza Assicurativa	63
12	ALTRE INFORMAZIONI.	63
13	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	64
14	CODICE DI COMPORTAMENTO DPR 62/2013.....	66
15	REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA.....	67
16	ALLEGATI	68

1 PREMESSA

Gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs.n. 50/2016 indetta dalla Città metropolitana di Milano per n. 2 (Lotti 1 CIG 7749089E86; Lotto 2 CIG 7749102942), mediante Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (2018/S 250 – 577546) e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (N. 152 del 31/12/2018) e pubblicato sul “profilo del committente” e con le altre modalità previste dalla normativa in materia.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016 (pubblicato sulla GURI n. 20 del 25/01/2017), le spese per la pubblicazione sulla GURI e per estratto sui quotidiani, del bando di gara e degli avvisi relativi alla presente procedura sono rimborsate dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Tali importi sono stimati, in misura indicativa, complessivamente in Euro 12.000,00; rimane inteso che la Città metropolitana di Milano renderà noto all'aggiudicatario di ciascun Lotto, l'esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando. L'importo sarà ripartito tra gli aggiudicatari dei Lotti in parti uguali.

1.1 Responsabile del procedimento

E' designato quale Responsabile del procedimento l'Avv. Patrizia Trapani ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Resta ferma la competenza delle singole Amministrazioni contraenti in ordine alla necessità di nominare un Responsabile del procedimento e un Direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 101 del D. Lgs. n. 50/2016.

1.2 Modalità di reperimento della documentazione di gara

La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, sui sito dell'Ente Città metropolitana di Milano. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D.Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sul suddetto sito Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF o word non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

1.3 Il Sistema informatico

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), conforme all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del D. Lgs.n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura per gestire le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse, e

aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.

1.4 Interpello

La Città metropolitana di Milano, nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare, per ciascun Lotto, progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e inseriti nella relativa graduatoria al fine di stipulare una nuova Convenzione per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

1.5 Richieste di chiarimenti

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del presente disciplinare di gara, dello Schema di Convenzione, del Capitolato e degli altri documenti della procedura, potranno essere richiesti alla Città metropolitana di Milano. Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse entro e non oltre il termine del giorno **18/02/2018** in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.

I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura potranno essere pubblicati in formato elettronico, firmato digitalmente, sui siti di cui al punto I.1 del Bando di gara.

Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge, salvo quanto previsto al paragrafo 3.1.

1.6 Banca dati

La Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del .6.2013 e aggiornata con Delibera dell'ANAC del 17.2.2016 n. 157, all'art. 9 comma 1 bis, per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità. Visto che alla data di pubblicazione del Bando di gara non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione, la Città metropolitana di Milano effettuerà la verifica circa il possesso dei requisiti economico finanziari inerenti la presente iniziativa con le modalità descritte nel presente Disciplinare, senza l'ausilio dell'AVCPass.

1.7 Requisiti richiesti

In ragione di quanto previsto dall'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si precisa che Città metropolitana di Milano si è determinata a prevedere un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato aziendale - segnatamente, il requisito di fatturato specifico di cui al punto III.1.2, lett. a), del Bando di gara - per una serie di motivazioni. In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore annuo della Convenzione relativa a ciascun Lotto, con adeguata esperienza nel settore oggetto della

procedura che abbiano una struttura e capacità organizzativa adeguata alla tipologia della Convenzione, in considerazione della sua peculiarità, della complessità degli interventi chiamati a gestire anche contemporaneamente nel caso di più adesioni e delle attività gestionali richieste;

A quanto fin qui brevemente esposto, si aggiunga che, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, nella presente gara viene incentivata la partecipazione di RTI o Consorzi.

2 OGGETTO

2.1 Prestazioni

La procedura aperta in oggetto, distinta in due lotti di seguito riportati è finalizzata all'attivazione in ciascun lotto, di una convenzione quadro ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99 e art. 1 comma L. 208/2015 a favore delle amministrazioni e degli enti locali non sanitari presenti sul territorio della Regione Lombardia per l'affidamento dei servizi di manutenzione e controllo dei dispositivi attivi e passivi antincendio.

Il servizio si compone principalmente delle seguenti prestazioni:

A) Servizi Gestionali

A1 Pianificazione e programmazione delle attività

A2 Gestione ordini di Attività a Richiesta

A3 Gestione del Call center

B) Servizi operativi antincendio

- Servizi Operativi Manutenzione Estintori;
- Manutenzione Porte tagliafuoco e uscite di emergenza;
- Manutenzione serrande tagliafuoco
- Manutenzione Evacuatori di fumo e calore e sistemi di ventilazione;
- Manutenzione Impianti di rilevazione e allarme incendi (IRAD);
- Manutenzione Impianti di spegnimento incendi manuali (Idranti, Naspi, ecc.);
- Manutenzione Impianti di spegnimento incendi automatici (Sprinkler, hi fog, anidride carbonica, azoto, ecc.);
- Manutenzione Impianti di illuminazione di emergenza;
- Manutenzione sistemi di Sgancio EE.
- Manutenzione Gruppi di Spinta e di Pressurizzazione della rete idrica antincendio

Sono, altresì, sempre previste le attività di:

- Programmazione e Controllo Operativo, Contact Center, Sistema informativo;
- Tenuta ed aggiornamento del Registro Antincendio
- Costituzione e/o gestione dell'Anagrafe Tecnica.

(come meglio descritti all'art. 4 e successivi del Capitolato Tecnico)

I Servizi Operativi di cui ai punti B sono erogati a fronte del pagamento di un Canone e/o di eventuali corrispettivi Extra Canone.

Per i Servizi Gestionali (A) non è previsto alcun corrispettivo in quanto si devono ritenere remunerati dai Canoni dei Servizi Operativi.

Resta inteso che le prestazioni saranno in concreto determinate dagli Ordinativi di Fornitura e dagli eventuali Atti aggiuntivi ai predetti Ordinativi emessi dalle Amministrazioni Contraenti.

Tutti i servizi sopra indicati devono avere le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e relativi allegati.

2.2 Importo globale massimo della Convenzione e importo minimo ordinabile

La presente procedura prevede l'individuazione di due lotti funzionali territoriali; per ciascun lotto l'aggiudicatario stipulerà con la Città metropolitana di Milano (soggetto aggregatore) la relativa Convenzione e dovrà assicurare la prestazione dei servizi previsti fino al raggiungimento degli importi massimi di seguito indicati.

Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 il valore massimo stimato della procedura in oggetto è di € 12.000.000,00 (Iva esclusa) così suddivisi:

LOTTO	TERRITORIO	IMPORTO BASE	IMPORTO per eventuale estensione contrattuale	VALORE MASSIMO COMPLESSI VO
Lotto 1 - Città metropolitana di Milano e Province di Monza e Brianza, Lecco, Como, Sondrio e Varese	Relativo alla Città metropolitana di Milano, agli Enti locali del territorio della Città metropolitana di Milano, alle Province di Monza e della Brianza, Lecco, Como, Sondrio e Varese e gli Enti locali del territorio della Province suddette	Euro 4.000.000,00	Euro 3.000.000,00	Euro 7.000.000,00

Lotto 2 – Province di Brescia e Bergamo, Pavia, Lodi, Mantova e Cremona	Relativo alle Province di Brescia e Bergamo, Pavia, Lodi, Mantova e Cremona e agli Enti locali del territorio delle Province in oggetto suddette	Euro 3.000.000,00	Euro 2.000.000	Euro 5.000.000,00
---	--	----------------------	-------------------	----------------------

Si precisa che il valore della Convenzione dei singoli lotti è frutto di una stima, relativa al presumibile fabbisogno degli enti locali che utilizzeranno la Convenzione.

Gli importi massimi sopra indicati, non sono in alcun modo vincolanti, o impegnativi sia per la Città metropolitana di Milano sia per le amministrazioni contraenti che, pertanto, risponderanno nei confronti del fornitore, solo in caso di emissione dell'ordinativo di fornitura e limitatamente all'importo in esso indicato.

Si precisa che:

- Con riferimento alle soglie di adesione obbligatoria previste dal DPCM 11/07/2018, l'aggiudicazione del lotto implica la possibilità per gli enti locali di poter aderire alla Convenzione per importi pari o superiori alla soglia di € 40.000,00 (quarantamila), senza eccezione o modifica negoziale rispetto alle condizioni risultanti dalla Convenzione, stipulata con il soggetto aggregatore.
- I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura restano fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio. Si richiama quanto disposto dall'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e precisamente "per i contratti relativi a servizi e fornitura stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1 comma 511 della L. 28/12/2015 n. 208";
- La procedura di gara sarà unica, prevedendo la suddivisione in lotti funzionali, corrispondenti ai territori sopra indicati;
- I lotti della procedura aperta in oggetto **non** sono cumulabili tra loro e pertanto, i soggetti in qualunque forma scelgano di partecipare (singolarmente o in raggruppamento), potranno concorrere per più lotti ma potranno aggiudicarsene solo uno. Nel caso in cui un medesimo soggetto (singolo o componente di un raggruppamento), come sopra indicato, risultasse primo migliore offerente in entrambi i lotti, sarà proposto aggiudicatario del lotto di maggiore importo e si procederà allo scorrimento della graduatoria di gara per l'aggiudicazione dell'altro lotto non assegnato al primo miglior offerente.

ESEMPIO

Impresa A partecipa al Lotto 1

Impresa A in RTI con B partecipa al Lotto 2

Qualora risulti migliore offerente:

- nel Lotto 1 l'impresa A
- nel Lotto 2 l'RTI tra A+B

L'impresa A sarà proposta aggiudicataria nel Lotto 1 (di maggiore importo), mentre nel Lotto 2 sarà necessario procedere allo scorrimento della graduatoria data l'impossibilità di un medesimo soggetto (impresa A nell'esempio) di aggiudicarsi più di un lotto indipendentemente dalla forma in cui scelga di partecipare.

- I singoli lotti in oggetto saranno aggiudicati anche in presenza di una sola offerta valida, ovvero la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto, come previsto dall'art. 59 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. lgs. 50/2016 alle stessi patti e condizioni contenute nel contratto.

2.3 Durata della Convenzione

La Convenzione relativa a ciascun lotto ha una durata di 24 mesi (ventiquattro) decorrenti dalla data della sua sottoscrizione entro i quali potranno essere emessi gli Ordinativi di Fornitura. Tale data potrà essere prorogata per un ulteriore periodo di 12 mesi (dodici) su comunicazione scritta della Città Metropolitana di Milano qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il valore massimo previsto, eventualmente incrementato.

Ciascuna convenzione s'intende comunque conclusa, anche prima della scadenza del termine, qualora siano stati complessivamente emessi gli Ordinativi di Fornitura tali da esaurire il relativo importo massimo (comprensivo dell'eventuale incremento come sopra stimato).

I singoli contratti attuativi della Convenzione stipulati mediante emissione di Ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni contraenti, potranno avere una durata minima di 12 (dodici) mesi e massima di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di inizio di erogazione dei servizi indicata nell'Ordinativo di Fornitura.

Per durata della Convenzione s'intende il termine di adesione delle Amministrazioni alla medesima; la Convenzione tuttavia resta valida, efficace e vincolante anche oltre la scadenza sopra considerata per la regolamentazione di contratti attuativi della convenzione per tutta la durata degli stessi.

2.4 Luogo di esecuzione dei contratti

Luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono gli edifici e sedi istituzionali in uso a qualsiasi titolo presso le amministrazioni/Enti aderenti alla Convenzione aventi sede nel territorio della Regione Lombardia per il lotto di pertinenza.

2.5 Costi per rischi da interferenza (Dvri)

Ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter, del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la Città metropolitana di Milano ha redatto il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" (DVRI standard). Prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura l'Amministrazione Contraente dovrà integrare il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi.

2.6 CIG

Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara in oggetto, è il seguente:

- Lotto 1: 7749089E86
- Lotto 2: 7749102942

il contributo è dovuto per ciascun lotto per cui si presenta offerta in ragione del relativo importo del lotto stesso. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'ANAC.

La procedura di gara sarà unica, prevedendo la suddivisione in lotti funzionali, corrispondenti ai territori sopra indicati.

2.7 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara per entrambi i lotti è la seguente

- Il Bando di gara;
- Il Disciplinare di gara e relativi facsimili allegati;
- Lo Schema unico di Convenzione;
- Il Capitolato Tecnico
- N. 10 Schede Tecniche d'Intervento allegate al Capitolato tecnico;
- Il DVRI Standard allegato al Capitolato Tecnico
- Elenco Prezzi Unitari (Sezione A - Sezione B)

I suddetti documenti sono liberamente disponibili sul sito internet dell'Ente e sulla piattaforma telematica utilizzata per l'espletamento della procedura

3 IL SISTEMA

3.1 Il Sistema

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Città metropolitana di Milano, conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del D. Lgs. n. 50/2016.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Città metropolitana di Milano ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, la Committente, l'Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e

i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire a Città metropolitana di Milano tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla procedura.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema.

In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^{-6} secondi).

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano la Città metropolitana di Milano ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la Città metropolitana di Milano e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o

limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.

3.2 Gestore del Sistema

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è la Città metropolitana di Milano, la stessa si avvale, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza informatica, logica e applicativa fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

3.3 La registrazione al Sistema

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.

Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una *userid* e una *password* (d'ora innanzi anche "*account*"). L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L'*account* creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno

del Sistema dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente *l'account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati – tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, e le istruzioni presenti nel sito dell'Internet della Città metropolitana di Milano, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

3.4 Requisiti di partecipazione

Per tutti i lotti, tutti i concorrenti, singoli o raggruppati, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dovranno essere in possesso, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica - professionale, ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016:

- a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. In caso di RTI/Consorzi ordinari/Reti d'impresa il requisito deve essere dichiarato e posseduto da tutti i partecipanti al Raggruppamento/consorzio/Rete. Per quanto riguarda il possesso del requisito da parte dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del suddetto decreto si rinvia alla normativa vigente in materia e a quanto disposto nel presente Disciplinare nella parte dedicata ai consorzi; in particolare il requisito dovrà essere dichiarato e posseduto sia dal Consorzio che dalle consorziate designate esecutrici.
- b) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza da cui risulti che l'oggetto dell'attività svolta è analoga a quelle oggetto della presente gara (art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016). In caso di RTI/Consorzio ordinario/Reti d'impresa il requisito dell'iscrizione deve essere posseduto da tutti i partecipanti al Raggruppamento/consorzio. Per quanto riguarda il possesso del requisito da parte dei consorzi il presente disciplinare rinvia alla normativa vigente in materia ed in particolare agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. Si richiama l'art. 83 del medesimo decreto nel caso di partecipazione di operatori economici stabiliti in altri Stati Membri. Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisito di cui al punto III.1.2 del bando di gara di capacità economica finanziaria:

- c) Di aver realizzato un fatturato globale, nonché un fatturato specifico nell'esecuzione di servizi di manutenzione analoghi a quelli oggetto della procedura, quest'ultimo per un importo complessivo pari almeno a Euro 1.500.000,00=, negli ultimi tre esercizi finanziari (2015-2016-2017) disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili. Ai sensi dell'art. 83, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 (così come introdotto dal Decreto Correttivo), in caso di RTI/Consorzio ordinario/Reti il requisito deve essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 40% dell'importo del servizio; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti e/o consorziate. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Resta inteso che ciascuna impresa componente il RTI o il Consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione relativamente al proprio fatturato globale. Si richiama l'art. 86 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. Per quanto riguarda il possesso del requisito da parte dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) si rinvia alla normativa vigente in materia (art. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016).

Requisiti di cui al punto III.1.3 del bando di gara di capacità tecnica e professionale:

- d) Di avere eseguito nel triennio antecedente la pubblicazione del bando (dicembre 2015 – dicembre 2018) **servizi di manutenzione** analoghi a quelli oggetto della procedura, nell'ambito del Settore Terziario (Uffici, scuole, ospedali...), di cui almeno n. 3 (tre) contratti di importo minimo ciascuno di € 100.000,00 che abbiano avuto regolare esecuzione. Il concorrente dovrà presentare un elenco reso ai sensi del DPR 445/2000 dei principali servizi analoghi all'oggetto del presente appalto prestati "con buon esito" nel triennio suddetto con l'indicazione degli importi, date, destinatari. In caso di R.T.I./Consorzio/Reti il requisito deve essere posseduto dal Raggruppamento nel suo insieme. La mandataria in ogni caso deve, aver eseguito almeno un contratto per servizi analoghi come sopra indicati. Per quanto riguarda il possesso del requisito da parte dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) si rinvia alla normativa vigente in materia (art. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016). Si richiama altresì l'art. 83, comma 1 lett. c) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016. Per quanto riguarda il possesso del requisito da parte dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) si rinvia alla normativa vigente in materia (art. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016).

Al riguardo, il concorrente dovrà presentare un elenco reso ai sensi del DPR 445/2000 dei principali servizi di manutenzione ordinaria analoghe, come sopra indicate, prestate "con buon esito" nel periodo suddetto con la descrizione degli impianti gestiti, il numero, l'indicazione degli importi, date, destinatari, pubblici o privati, delle prestazioni stesse: Per quanto riguarda il possesso del requisito da parte dei consorzi

di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) si rinvia alla normativa vigente in materia (art. 47 e 48 del D.lgs. 50/2016). Si richiama altresì l'art. 83 e allegato XVII del D.Lgs. 50/2016.

I requisiti sopra richiesti potranno riferirsi a contratti conclusi nel suddetto triennio di riferimento o, per contratti ancora in corso, a parti di contratto effettivamente eseguite.

- e) Di possedere le abilitazioni previste dal D.M. n. 37/2008 e le abilitazioni necessarie per certificare la conformità degli impianti di cui al DM 20/12/2012. In caso di RTI/Consorzio/Reti il requisito deve essere posseduto dal Regolamento nel suo insieme. Per quanto riguarda il possesso del requisito da parte dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) si rinvia alla normativa vigente in materia (art. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016).

Requisito di capacità di cui all'art. 84 del d.lgs. 50/16. Il possesso di tale requisito potrà essere documentato attraverso la compilazione del DGUE nella parte II sezione A:

- f) possesso dell'attestazione SOA, in corso di validità, per la categoria OS 3, classifica I (Impianti antincendio) e OG1 classifica I.

Qualora il concorrente non possenga le suddette iscrizioni previste per l'esecuzione di lavori, dovrà, pena l'esclusione, dichiarare il subappalto delle lavorazioni inerenti le suddette categorie SOA ad imprese in possesso di idonea qualificazione, ovvero costituire R.t.i. con impresa in possesso di idonea qualificazione.

In caso di subappalto, il concorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 6, del D.lgs. 50/2016 dovrà dichiarare una terna di subappaltatori in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione della prestazione.

La comprova avviene tramite verifica d'ufficio da parte del SA attraverso il sistema messo a disposizione da ANAC.

In caso di R.T.I./Consorzio/Reti il requisito deve essere posseduto dal Raggruppamento nel suo insieme.

Per quanto riguarda il possesso del requisito da parte dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) si rinvia alla normativa vigente in materia (art. 47 e 48 del D. lgs. 50/16).

Il requisito relativo all'attestazione SOA può essere soddisfatto da un'impresa esecutrice delle prestazioni aderente al consorzio, al raggruppamento temporaneo, sia costituiti che costituendi, al GEIE o al contratto di rete

3.5 Indicazioni per i Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i Consorzi Stabili
I soggetti di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al paragrafo 3.4 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
- Le abilitazioni previste dal D.M. 37/2008 e DM 20/12/2012, richieste al paragrafo 3.4 lett. e) devono essere possedute dal consorzio o dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnico professionale di cui al paragrafo 3.4 lett. c) e d) ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a.** in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b.** in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, c. 2, lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio;

Si precisa che per i consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D.L.gs. n. 50/2016 è possibile soddisfare i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico professionale mediante il c.d. "*cumulo alla rinfusa*" computando direttamente in capo al consorzio il requisito della/e consorziata/e. Pertanto, per effetto del combinato disposto degli artt. 47 e 216, c. 14, del Codice dei contratti, nelle more dell'adozione delle Linee guida Anac sul sistema di qualificazione dei consorzi, anche per gli appalti di servizi i consorzi si qualificano sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole consorziate, senza necessità di stipulare un contratto di avalimento.

4 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

4.1 Invio dell'offerta

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati a Città metropolitana di Milano esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a **pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.

L'Offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente a Città metropolitana di Milano, attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16:00:00 del giorno 28/02/2019 indicato al punto IV.2.2) del Bando di gara**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Città metropolitana di Milano adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il

normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento.

Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E' consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara.

L'“**Offerta**” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa**

B – **Offerta tecnica**: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare

C – **Offerta economica**: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare

il cui contenuto è meglio descritto nei successivi paragrafi.

Tutta la documentazione amministrativa, quella tecnica ed economica devono essere in lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**Offerta** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**Offerta** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa**, le singole **Offerte tecnica ed economica**, quanti sono i lotti per i quali si partecipa).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La presentazione dell'Offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'Offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta. E' sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell'Offerta.

L'invio dell'Offerta, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di “conferma ed invio” della medesima.

Il Sistema utilizzato dalla Città metropolitana di Milano adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'Offerta e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La presentazione dell'Offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'Offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Città metropolitana di Milano ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'Offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Città metropolitana di Milano e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Città metropolitana di Milano si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Si precisa inoltre che:

- l'Offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'Offerta, chi ha presentato un'Offerta potrà ritirarla; un'Offerta ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;

- il Sistema non accetta Offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle Offerte nonché Offerte incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'Offerta, a **pena di esclusione**, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale.

Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, **di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.**

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'Offerta, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *files* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative presenti sul sito. Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorti, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'Offerta indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'Offerta.

4.2 Area comunicazioni

Anche ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita "Area

comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura.

L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’Offerta.

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area del Sistema ad essa riservata.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui Città metropolitana di Milano lo riterrà opportuno, l’Ente invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, indicato dal concorrente.

4.3 Forma di partecipazione

È ammessa la partecipazione alla presente procedura degli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ivi inclusi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. In particolare è ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTI), di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, e di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

Pena l’esclusione dalla gara, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara (nel singolo lotto) in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara (nel singolo lotto) anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti.

Si precisa che, a pena di esclusione:

- nel caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la mandataria dovrà eseguire le prestazioni oggetto della Convenzione in misura maggioritaria in senso relativo, pertanto in misura superiore rispetto alle mandanti/consorziate;
- nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

I Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del c.p.

Saranno esclusi dal singolo lotto i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

5 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

5.1 Documenti amministrativi da produrre

Con riferimento alla “*Documentazione amministrativa*” il concorrente dovrà inviare e far pervenire a Città metropolitana di Milano attraverso il Sistema i seguenti documenti:

1. documento di gara unico europeo (DGUE);
 2. documento di partecipazione alla gara;
 3. documento attestante il versamento del contributo all’A.N.AC.;
 4. garanzia provvisoria;
 5. Patto d’integrità
ove necessario;
 6. documentazione relativa all’avvalimento;
 7. procura;
 8. documenti per il caso di fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale;
 9. atti relativi al RTI o Consorzio;
 10. documenti relativi ai subappaltatori
- il tutto come meglio specificato nei successivi paragrafi.

5.2 Documento di gara unico europeo (d’ora in poi anche DGUE)

A **pena di esclusione**, il concorrente dovrà predisporre e caricare a Sistema nell’apposita sezione denominata “DGUE - Documento di gara unico europeo dell’impresa concorrente” il Documento di gara unico europeo, in conformità al modello allegato al presente Disciplinare. Il DGUE dovrà sempre a **pena di esclusione** dalla procedura essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.

In caso di RTI o in Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, un DGUE, sottoscritto digitalmente da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella presente procedura, dovrà essere prodotto:

- i) da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016.

Inoltre, il DGUE dovrà essere prodotto:

- iii) in caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria (il DGUE dovrà essere firmato digitalmente da soggetto munito di poteri idonei ad impegnare l’ausiliaria e caricato nella sezione del Sistema denominata “*Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie*”);
- iv) in caso di subappalto, dalle subappaltatrici (il documento dovrà essere firmato digitalmente da soggetto munito di idonei poteri delle subappaltatrici e caricato nella sezione del Sistema

denominata “*Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese subappaltatrici*”).

In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà esser prodotta la procura nell'apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali procure”, come nel seguito meglio indicato.

Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché alle linee guida eventualmente adottate dall'A.N.AC. e alle seguenti ulteriori istruzioni.

Tale documento dovrà, contenere le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II del concorrente, quest'ultimo dovrà in particolare autodichiarare ai sensi del DPR n. 445/2000:

- a) il possesso, a **pena di esclusione**, di tutti i requisiti richiesti al **punto III.1.1 del Bando di gara** (paragrafo 3.4 del presente disciplinare) ed in particolare l'insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Parte III e Parte IV del DGUE); con riferimento al punto III.1.1 lett. a) il concorrente dovrà indicare nella Parte IV, Sezione A, n. 1) il numero di iscrizione al registro delle imprese e l'oggetto sociale;
- b) il possesso, a **pena di esclusione**, del/i requisito/i relativo/i alla capacità economico-finanziaria di cui al **punto III.1.2 del Bando di gara** (Parte IV Sezione B del DGUE) e tecnico professionale di cui al punto III.1.3 del bando di gara (Parte IV Sezione C del DGUE) richiamati al paragrafo 3.4 lett. c), d) e f) del presente disciplinare;
- c) l'assenza, a **pena di esclusione**, delle cause di incompatibilità di cui **all'art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001** nei confronti della stazione appaltante (Città metropolitana di Milano); si precisa in proposito che, ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 6-ter dell'art. 53 del D. lgs. n. 65/2001, l'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 ha chiarito che devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni degli enti pubblici o degli enti privati in controllo pubblico anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al medesimo D. lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico stabiliscono un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo;
- d) l'intenzione, o meno, di ricorrere al subappalto, nei limiti di legge.
In caso affermativo, il concorrente dovrà indicare le prestazioni da subappaltare e **la terna dei subappaltatori**. Il concorrente dovrà indicare la terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea e il codice fiscale e partita IVA di ciascuno di essi. In particolare, il DGUE di ogni subappaltatore, redatto con le modalità sopra indicate, dovrà contenere le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II, alla parte III, alla parte IV, lett. A, n. 1 e alla parte VI ove pertinente, inerente il possesso del requisito di qualificazione necessario per l'esecuzione delle prestazioni in subappalto;
- e) in caso di ricorso all'**avvalimento**, l'identità dell'Impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di avvalimento (si precisa che in tal caso il DGUE dell'ausiliaria, redatto con le modalità

sopra indicate, dovrà contenere le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II, alla parte III, alla parte IV ove pertinente e alla parte VI).

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.l. n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

La dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente nei confronti di tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 - ossia del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (ovvero i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale, ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico, ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico), dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (come i revisori contabili e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001), del direttore tecnico e del socio unico, del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; dei soggetti cessati dalle cariche prima indicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque fino alla presentazione dell'offerta, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. I reati di cui all'art 80 co. 1 non rilevano quando sono stati depenalizzati o quando è intervenuta la riabilitazione o quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (l'eventuale ausiliaria o l'eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc.). Si precisa inoltre che nel caso di società con due soli soci (siano essi persona giuridica o fisica), in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80 (commi 1 e 2), del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese per entrambi.

Si precisa, inoltre, che in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione

del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, la dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere resa anche nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nel l'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente.

Nel DGUE parte III il concorrente dovr  rendere tutte le dichiarazioni ivi indicate e relative alle fattispecie di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rispetto a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, come sopra individuati.

A tale riguardo, l'indicazione dei nominativi dei soggetti dell'art. 80, comma 3, dovr  essere riportata nel documento di partecipazione.

Nel DGUE devono essere dichiarate altres  tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In particolare si precisa che:

- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonch  degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 (di cui all'art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravit  della condotta realizzata dall'operatore economico   rimessa alla stazione appaltante;
- tra le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato all'art. 80, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), rientrano i provvedimenti esecutivi dell'AGCM di condanna per pratiche commerciali scorrette o illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto della presente procedura o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrit  o affidabilit  del concorrente. Il concorrente nell'indicazione o meno delle relative fattispecie rilevanti dovr  tenere conto delle indicazioni rese nelle Linee Guida n. 6 dell'A.N.AC. recanti "*Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice*" e s.m.i..

In tal caso e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante Consip ogni opportuna valutazione.

5.3 Documento di partecipazione

A pena di esclusione, il concorrente dovrà predisporre e caricare a Sistema nell'apposita sezione denominata "Documento di partecipazione alla gara" la dichiarazione conforme al modello allegato (*Allegato n. 2*).

Il Documento di partecipazione dovrà sempre a pena di esclusione dalla procedura essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

In caso di RTI o in Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, il suddetto documento, sottoscritto digitalmente da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura dovrà essere prodotto:

- i) da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- ii) dal Consorzio medesimo, in caso di in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura nell'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali procure", come nel seguito meglio indicato.

Il documento contiene attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, i dati del concorrente e la forma di partecipazione, l'accettazione delle modalità della procedura, nonché le ulteriori informazioni ivi indicate, tra le quali in particolare quelle relative a:

- a) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del Codice;
- b) . dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della domanda di partecipazione;
- c) la dichiarazione di impegnarsi ad assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano, approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26/10/2016, con Decreto n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione trasparente" (nella sezione Atti generali – Codici di comportamento), e del Codice Nazionale (D.P.R. 62/2013), per quanto compatibili, da parte dei propri collaboratori, consapevole che la violazione dei Codici in parola costituisce causa di risoluzione del contratto;
- d) *se del caso*, le autodichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- e) in caso di RTI e Consorzi ordinari di concorrenti costituendi, l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art.

48 comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- f)** in caso di RTI e Consorzi ordinari, la ripartizione delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata, raggruppanda, consorziata e/o consorzianda assume;
- g)** in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le consorziate che fanno parte del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre;
- h)** dichiarazione avere preso conoscenza che la Provincia di Milano era tra gli Enti firmatari del "Protocollo d'Intesa per la tutela della legalità nei rapporti di lavoro e il contrasto a fenomeni d'intermediazione abusiva di mano d'opera nel settore dell'edilizia" siglato in data 22/02/2012 ratificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 168/2012 e che, pertanto in forza di esso la Città metropolitana di Milano disporrà l'esclusione del concorrente, la decadenza dell'aggiudicazione, ovvero la risoluzione del contratto qualora il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera, entrambi definitivamente accertati;
- i)** di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o locali e che pertanto non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto dall'art. 13 del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006;
- j)** di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, negli elaborati progettuali e in particolare nel Capitolato Tecnico, nell'elenco prezzi, nello schema di Convenzione loro allegati e comunque, tutte le disposizioni che concernono l'esecuzione del Contratto;
- k)** di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi, che dovessero intervenire durante l'esecuzione dell'appalto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- l)** l'impegno a mantenere l'Offerta fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 270 giorni consecutivi dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione;
- m)** di giudicare il capitolato adeguato, le prestazioni realizzabili, i prezzi remunerativi tale da consentire il ribasso offerto e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli oneri propri derivanti dall'attuazione delle misure per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008;
- n)** di eleggere domicilio per le comunicazioni inerente la presente procedura e di autorizzare l'invio delle comunicazioni anche ai fini dell'art. 76 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.inerenti la presente procedura di gara a mezzo piattaforma presente sul sito www.acquistinretepa.it, mediante posta elettronica certificata.
- o)** di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 15 del medesimo Regolamento.

5.4 Patto D'Integrità

I concorrenti devono sottoscrivere, pena l'esclusione, il Patto d'Integrità approvato dalla Città metropolitana di Milano con Decreto Sindacale R.G. 175/2017 del 26 giugno 2017, disponibile insieme alla documentazione di gara (*Allegato n. 3 del presente disciplinare*). Tale documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o persona munita di idonea procura dell'impresa concorrente (singola o quale componenti di un raggruppamento) e presentato insieme alla documentazione amministrativa (nella ***busta telematica contenente la documentazione amministrativa***).

In caso di RTI o in Consorzio, a pena di esclusione, il suddetto documento dovrà essere prodotto sottoscritto digitalmente da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura e precisamente:

- i) da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- ii) dal Consorzio medesimo in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016.

In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura in allegato alla documentazione amministrativa

5.5 Partecipazione a più lotti

Nel caso di partecipazione in forma associata (RTI o Consorzi ordinari), il concorrente potrà presentarsi in forma diversa (individuale o associata) per ogni lotto e potrà mutare la composizione del RTI e del Consorzio. Rimane fermo il rispetto per ogni Lotto delle regole previste per la partecipazione dalla documentazione di gara.

In caso di partecipazione a più Lotti:

- il concorrente singolo ed i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d. lgs n. 50/2016 e le consorziate esecutrici dovranno produrre un solo DGUE ed un solo documento di partecipazione;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari, che non mutino la loro composizione, ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre un solo DGUE ed un solo documento di partecipazione, in tal caso: i) nel DGUE sarà specificato il ruolo assunto dalla singola impresa, ove esso sia identico per i diversi Lotti cui si partecipa; in caso contrario dovrà essere indicato il ruolo assunto per un singolo Lotto; ii) nel documento di partecipazione, dovrà essere indicata la ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate per i singoli Lotti; dovrà altresì essere specificato il ruolo assunto per i diversi Lotti, ove lo stesso muti;
- in caso di imprese singole, RTI e Consorzi ordinari che mutino la forma di partecipazione, il concorrente singolo nonché ogni membro del RTI e del Consorzio (ivi compresa l'impresa che eventualmente partecipi ad un Lotto in forma singola), dovranno avviare una procedura di partecipazione per ogni Lotto al quale intendono partecipare, producendo tanti DGUE e tanti documenti di partecipazione e specificando per ogni Lotto

la forma di partecipazione, la eventuale ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate nonché il ruolo assunto all'interno del RTI/Consorzio.

5.6 Avvalimento

Per quanto non espressamente specificato nel presente articolo si rinvia integralmente alla disciplina di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/16.

Secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante al raggruppamento o al consorzio) dichiarandolo espressamente nel DGUE.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto.

A tale fine, si ricorda che l'appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa avvalente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- è sempre ammesso l'avvalimento all'interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziate.

Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e fare pervenire alla Città metropolitana di Milano attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuale documentazione relativa all'avvalimento" nell'ambito della Documentazione amministrativa i seguenti documenti:

a) Dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria (fac-simile allegato n. 4 del presente disciplinare) attestante:

- il possesso dei requisiti di capacità di cui il concorrente è carente ai fini della partecipazione alla procedura di gara
- l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente, verso Città metropolitana di Milano e verso le Pubbliche Amministrazioni, di messa a disposizione per tutta la durata della Convezione e dei contratti attuativi delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata;
- di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o locali e che pertanto non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto dall'art. 13 del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006;
- di aver preso conoscenza che la Città metropolitana di Milano è tra gli Enti firmatari del "Protocollo d'Intesa per la tutela della legalità nei rapporti di lavoro e il contrasto

a fenomeni di intermediazione abusiva di mano d'opera nel settore dell'edilizia", siglato in data 22/02/2012, e che pertanto in forza di tale Protocollo disporrà l'esclusione, l'esclusione del concorrente, la decadenza dell'aggiudicazione ovvero la risoluzione del contratto qualora il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di mano d'opera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della mano d'opera, entrambi definitivamente accertati;

- -di impegnarsi ad assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano, approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26/10/2016, con Decreto n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione trasparente" (nella sezione Atti generali – Codici di comportamento), e del Codice Nazionale (D.P.R. 62/2013), per quanto compatibili, da parte dei propri collaboratori, consapevole che la violazione dei Codici in parola costituisce causa di risoluzione del contratto;

b) Documento di gara Unico Europeo, di cui al precedente paragrafo;

c) originale (firmato digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria) **o copia autentica notarile del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell'oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento. Le singole Amministrazioni eseguiranno in corso d'esecuzione dei contratti attuativi le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto ed in particolare che le prestazioni oggetto di appalto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia provvisoria.

Città metropolitana di Milano verificherà se l'ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ed impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione, entro un termine perentorio che non sarà inferiore a 20 giorni, pena l'esclusione dalla gara.

Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia provvisoria.

Consip verificherà se l'ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ed imporrà all'operatore economico di

sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione, entro un termine perentorio che non sarà inferiore a 20 giorni, pena l'esclusione dalla gara.

5.7 Pagamento del contributo all'ANAC

Il concorrente dovrà presentare, con le modalità che seguono, il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005, recante evidenza del codice di identificazione (CIG) di ciascun lotto a cui concorre, il contributo è dovuto per ciascun singolo lotto per cui si presenta offerta, in ragione del relativo importo del lotto stesso. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.AC., il partecipante deve inviare e fare pervenire a Città metropolitana di Milano attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC":

- a) in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione", del versamento del contributo;
- b) in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;
- c) in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

5.8 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore

Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà inviare alla Città metropolitana di Milano la cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, rispettivamente di importo pari ad Euro:

Lotto 1 - di € 80.000,00 =

Lotto 2 – di € 60.000,00 =

Considerato che i due lotti non sono cumulabili, nel caso in cui un medesimo operatore economico partecipi a più lotti, potrà presentare un'unica cauzione per la partecipazione a entrambi lotti, dell'importo pari a quella del lotto di maggiore importo (lotto 1).

La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente in uno dei modi di seguito indicati:

- a) **mediante versamento sul C/C n. 000099703201 - Codice IBAN IT 74 R 0306901775000099703201 - della Tesoreria Provinciale di Piazza Oberdan, 4, Milano (trasmettere nella documentazione amministrativa copia scansionata e firmata**

digitalmente della quietanza di versamento). Nel caso di depositi provvisori effettuati tramite bonifico bancario **trasmettere nella documentazione amministrativa copia scansionata e firmata digitalmente del bonifico**. La quietanza rilasciata dal Tesoriere dovrà essere ritirata presso la Tesoreria provinciale e trasmessa in originale al Settore Appalti, via Vivaio, 1 – Milano in busta chiusa riportante l’oggetto della presente procedura di gara ed il mittente per consentire, al termine della procedura la restituzione della cauzione;

- b) fidejussione bancaria o assicurativa, oppure rilasciata dagli intermediari finanziari** iscritti nell’albo di cui all’art. 106, del D.Lgs. n. 385/93. Come precisato con Comunicato della Banca d’Italia del 12/5/2016, possono esercitare l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, a pena di esclusione:

- (i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- (ii) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- (iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Città metropolitana di Milano.

La fideiussione provvisoria dovrà essere corredata:

- i) da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, la Città metropolitana di Milano si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori;

oppure, in alternativa

- ii) da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore.

Ferma la produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, la Città metropolitana di Milano provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto.

La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:

- (i) in caso di RTI o Consorzio ordinario costituito o costituendo, dalla impresa mandataria/capogruppo con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento ovvero del Consorzio ordinario;
- (ii) in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria a

rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione della Convezione, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata anche nel caso di cauzione provvisoria costituita mediante versamento presso la Tesoreria dell'Ente. (con modalità a sopra indicata).

La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Cauzione provvisoria e documentazione a corredo*" secondo una delle modalità seguenti:

- sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. n. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; **ovvero, in alternativa:**
- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito: i) dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile. La conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005.
- nel caso il fideiussore fosse impossibilitato ad emettere fideiussione in formato elettronico, l'originale rilasciato in formato cartaceo dal fideiussore stesso dovrà pervenire alla Città Metropolitana di Milano – Ufficio Protocollo – via Vivaio 1, Milano, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, in busta chiusa riportante il nominativo del mittente (o dei mittenti nel caso di Rti) e l'oggetto della presente procedura di gara.

L'orario di apertura dell'ufficio Protocollo, in giorni non festivi, è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00, il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

N.B. Non è ammessa la semplice copia scansionata della fideiussione firmata digitalmente dal fideiussore.

La garanzia provvisoria dovrà:

- essere di durata non inferiore a 180 giorni, dalla scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte;

- essere corredata, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D.Lgs. n. 50/16, dell'impegno del garante di rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui alla sua scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione.
- essere conforme agli schemi tipo contenuti nell' "Allegato A- Schemi Tipo" del decreto n. 31 del 19/01/2018, emanato dal Ministro dello sviluppo economico in concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. In sede di gara sarà sufficiente la presentazione da parte dei concorrenti della sola scheda tecnica contenuta nell' "Allegato B- Schede Tecniche" del medesimo decreto, debitamente compilata e sottoscritta dal garante e dal contraente.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto e pertanto viene escussa per la mancata sottoscrizione della Convenzione, per ogni fatto del concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito, oppure, in caso di adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione della Convenzione.

Si precisa inoltre che

- a) in caso di partecipazione in RTI e/o Consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso delle/dei predette/i certificazioni/registrazioni/inventari/impronte/rating/ attestazioni (d'ora in poi insieme "requisiti"), attestato da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;
- b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio o almeno una delle Consorziare, sia/ano in possesso dei predetti requisiti, attestato da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.

Ai fini della riduzione della garanzia il concorrente dovrà produrre attraverso il Sistema nella apposita sezione denominata "*Eventuale documentazione necessaria ai fini della riduzione della cauzione*":

- copia informatica del/della certificazione ISO 9000/registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)/certificazione ambientale 14001/inventario di gas ad effetto serra / impronta climatica (carbon footprint) di prodotto/ rating di legalità e di impresa/modello organizzativo/certificazione social accountability 8000/sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o OHSAS 18001/certificazione UNI CEI EN ISO 50001/certificazione UNI CEI 11352 o certificazione ISO 27001 sopra indicati, con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura;

oppure

- (ove applicabile) dichiarazione, sottoscritta digitalmente, rilasciata dall'Ente Competente attestante il possesso dei requisiti di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà

riportare il numero del documento, l'organismo che lo ha rilasciato/approvato, la data del rilascio/approvazione, la data di scadenza, l'attuale vigenza.

In alternativa, il possesso dei suddetti requisiti potrà essere oggetto di idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente, attestante il possesso degli stessi, come riportato nella "documento di partecipazione" sottoscritta digitalmente da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura.

Città metropolitana di Milano si riserva di eseguire verifiche a campione per riscontare la veridicità delle dichiarazioni prodotte chiedendo ai concorrenti di presentare entro apposito termine la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti. Nel caso in cui, tale documentazione non fosse fornita o, ove fornita, non fosse idonea a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati, Città metropolitana di Milano chiederà un'integrazione del valore della garanzia.

5.9 Procura

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui procura (riferimenti dell'atto notarile), nonché l'oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione dalla procedura, copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile.

Tale copia dovrà essere inviata e fatta pervenire a Città metropolitana di Milano con le modalità e nei termini perentori previsti, attraverso il Sistema nell'apposita sezione denominata "*Eventuali procure*".

La Città metropolitana di Milano si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

5.10 Fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale

In caso di fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale il concorrente dovrà produrre nell'apposito spazio del Sistema denominato "*Documentazione amministrativa aggiuntiva*" i documenti di cui al 110, commi 3, 4 e 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

5.11 Atti relativi al RTI o Consorzio

Il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) deve inviare e fare pervenire alla Città metropolitana di Milano attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi*" nell'ambito della Documentazione amministrativa i seguenti documenti:

a) Dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare **l'impresa consorziata designata esecutrice** attestante (*Modello di*

dichiarazione consorziata - allegato n. 5): di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o locali e che pertanto non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto dall'art. 13 del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006;

- di aver preso conoscenza che la Città metropolitana di Milano è tra gli Enti firmatari del “Protocollo d’Intesa per la tutela della legalità nei rapporti di lavoro e il contrasto a fenomeni di intermediazione abusiva di mano d’opera nel settore dell’edilizia”, siglato in data 22/02/2012, e che pertanto in forza di tale Protocollo disporrà l’esclusione, l’esclusione del concorrente, la decadenza dell’aggiudicazione ovvero la risoluzione del contratto qualora il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di mano d’opera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della mano d’opera, entrambi definitivamente accertati;
- di impegnarsi ad assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano, approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26/10/2016, con Decreto n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente in “Amministrazione trasparente” (nella sezione Atti generali – Codici di comportamento), e del Codice Nazionale (D.P.R. 62/2013), per quanto compatibili, da parte dei propri collaboratori, consapevole che la violazione dei Codici in parola costituisce causa di risoluzione del contratto;

b) Documento di gara Unico Europeo (DGUE), di cui al precedente paragrafo;

Inoltre:

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, già costituiti al momento della presentazione dell’offerta, il concorrente deve inviare e far pervenire alla Città metropolitana di Milano attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi”, copia dell’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Qualora il mandato speciale del RTI e l’atto costitutivo del consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula.

In caso di partecipazione di consorzio stabile non iscritto alla CCIAA il concorrente deve inviare e far pervenire alla Città metropolitana di Milano attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi”, copia autentica dell’atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall’atto costitutivo o dallo Statuto, il concorrente deve inviare e far pervenire alla Città metropolitana di Milano attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi” copia autentica della delibera

dell'organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. La mancata produzione di detta documentazione non comporta l'esclusione.

6 OFFERTA TECNICA

Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, il concorrente deve inviare e fare pervenire alla Città metropolitana di Milano attraverso il Sistema un'*Offerta Tecnica* a dalla gara, operando attraverso il Sistema secondo la seguente procedura:

- Invio **pena di esclusione** attraverso il Sistema delle *Relazioni Tecniche e relativi allegati* sottoscritti con firma digitale predisposte secondo quanto previsto al paragrafo 8 del presente disciplinare relativo alla valutazione delle offerte.

In aggiunta a quanto sopra, il concorrente potrà inviare, attraverso l'inserimento nell'apposito spazio del Sistema denominato “*eventuale documentazione coperta da riservatezza*”, una dichiarazione anch'essa sottoscritta digitalmente contenente l'indicazione analitica delle parti dell'offerta coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc. I concorrenti devono specificare e motivare dettagliatamente se vi sono parti della propria offerta tecnica da considerarsi rientranti nella sfera di riservatezza dell'impresa per la tutela dei propri interessi professionali, industriali, commerciali da sottrarre quindi ad eventuali successive richieste di accesso agli atti. Con la presente disposizione di gara si intende assolto l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 del DPR 184/2006 e con la sopraindicata specificazione da parte dell'impresa si intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 del citato articolo.

Le Relazioni Tecniche e relativi allegati sempre a **pena di esclusione** dalla gara, devono essere sottoscritte con firma digitale:

- in caso di impresa singola, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa mandataria o il Consorzio capogruppo nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura di tutte le imprese raggruppande o consorziande o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma.

Tutta la predetta procedura deve essere eseguita per ogni singolo lotto cui si intende partecipare.

La presenza nella documentazione che compone l'“Offerta Tecnica” di indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica costituisce causa di esclusione dalla gara.

L'Offerta Tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana. In caso di disponibilità della documentazione tecnica richiesta in lingua diversa da quella italiana, i concorrenti devono presentare la documentazione in lingua originale corredata da traduzione in lingua italiana ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da persona con comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella documentazione di gara.

Non è dovuto alcun compenso per la presentazione dell'offerta tecnica né è prevista la restituzione della stessa ai soggetti non aggiudicatari.

Per finalità di accelerazione dei lavori di esame e valutazione dell'Offerta Tecnica si chiede di mantenere **l'elaborato in un massimo di 50 pagine** (una pagina = foglio fronte e retro= 100 facciate).

7 OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, il concorrente dovrà inviare e fare pervenire alla Città metropolitana di Milano attraverso il Sistema, a pena di esclusione, un' *Offerta economica* secondo la procedura e le modalità che seguono:

- inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti nel successivo articolo 8.2 con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire alla Città metropolitana di Milano, attraverso il Sistema dopo averla:
 - i) scaricata e salvata sul proprio PC;
 - ii) sottoscritta digitalmente;

Tutti gli importi espressi in Euro e si intendono al netto di IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 21 gennaio 1999, n. 22.

Tutti i ribassi offerti dovranno essere indicati in cifre con massimo 2 (due) decimali dopo la virgola (es. Euro 250,35).

Nell' *Offerta economica*, il concorrente dovrà dichiarare pena l'esclusione:

- a) Ribasso unico e incondizionato sull'ELENCO PREZZI unitari posto a base di gara - SEZIONE A;
- b) Ribasso unico e incondizionato sull'ELENCO PREZZI unitari posto a base di gara - SEZIONE B;
- c) i propri **costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di**

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016;

d) i propri **costi della manodopera** di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016;

Tutta la predetta procedura deve essere eseguita per ogni singolo lotto cui si intende partecipare.

Nell'*Offerta economica* relativa a ciascun Lotto il concorrente dovrà, tra l'altro manifestare l'impegno a tenere ferma l'offerta per il periodo di tempo indicato nel Bando di gara al punto IV.2.6.

L'Offerta Economica relativa a ciascun singolo Lotto per il quale si presenta offerta, dovrà essere, pena l'**esclusione** dalla presente procedura, sottoscritta con firma digitale:

- in caso di impresa singola, dal suo legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa mandataria o il Consorzio Ordinario nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura di tutte le imprese raggruppande o consorziande o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella presente procedura o da persona munita da comprovati poteri di firma.

Nel caso in cui i poteri di firma non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere stata prodotta nell'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali procure" apposita documentazione probatoria come previsto al precedente paragrafo 5.9.

La documentazione che costituisce l'offerta economica per ogni lotto dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del d. lgs. n. 50/2016 i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorziata e in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ed c) del suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorziata esecutrice;
- dei dati identificativi della stazione appaltante Città metropolitana di Milano
- del codice tributo (campo 11: 456T);

-della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per i servizi di manutenzione e controllo dispositivi antincendio per Amministrazioni/Enti nella Regione Lombardia – Lotto_____, CIG_____). A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inviare e far pervenire a Città metropolitana di Milano entro il termine di presentazione dell’offerta attraverso il Sistema nell’apposita sezione “comprova imposta di bollo” copia informatica dell’F23.

Tutta la predetta procedura deve essere eseguita per ogni singolo lotto cui si intende partecipare.

8 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione di ciascun lotto avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con il rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 95 e 97 del D. Lgs. 50/16, sulla base degli elementi di valutazione e relativi pesi di seguito indicati:

A) offerta tecnica (PT) - da 0 a 70 punti

B) offerta economica (PE) - da 0 a 30 punti

La migliore offerta sarà determinata utilizzando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell’offerta (a);

n = numero totale degli elementi;

W_i = peso attribuito all’elemento (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria degli elementi.

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati come segue:

1) Per gli elementi di valutazione qualitativa (offerta tecnica)

Con riferimento ai criteri di valutazione discrezionali di seguito descritti i coefficienti $V(a)_i$ sono determinati sulla base della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

In dettaglio i coefficienti $V(a)_i$ sono determinati come di seguito indicato:

- ciascun commissario attribuirà discrezionalmente ad ogni singola offerta e per ogni elemento di valutazione un coefficiente compreso tra 0 e 1; sarà poi effettuata la media dei coefficienti per ogni elemento di valutazione relativamente a ciascuna offerta;
- si procederà poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate determinando i singoli coefficienti V_i ;
- infine i coefficienti come sopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi massimi previsti e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato ai vari elementi dell'offerta tecnica.

All'offerente che avrà ottenuto la media di 1, sarà attribuito il punteggio massimo per un determinato criterio; agli altri concorrenti, il punteggio sarà attribuito proporzionalmente.

La sommatoria per ciascun parametro dei coefficienti $V(a)_i$ per i relativi punteggi determinerà il punteggio complessivamente conseguito da ciascun concorrente in relazione all'offerta tecnica.

2) Per gli elementi di valutazione di natura quantitativa (Offerta economica)

Peso attribuito all'Offerta economica - 30 PUNTI (W_i)

Il punteggio all'offerta economica sarà attribuito ai concorrenti le cui offerte siano ammesse, applicando dapprima la seguente formula “non lineare” per la determinazione del coefficiente a ciascuna offerta:

$$V(a)_i = (R_a/R_{max})^x$$

Dove:

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento (i) variabile tra zero e uno;

R_a = ribasso offerto dal concorrente i-esimo;

R_{max} = il maggior ribasso offerto.

$x = 0,40$

Il coefficiente come sopra ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio massimo previsto per ciascun elemento di valutazione dell'offerta economica come di seguito descritto per la determinazione del punteggio complessivo attribuito all'offerta economica.

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

Sarà dichiarato migliore offerente il concorrente che avrà ottenuto il maggiore punteggio complessivo dato dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione dell'offerta tecnica con quello ottenuto nella valutazione dell'offerta economica.

A parità di punteggio complessivo, sarà indicato migliore offerente il concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato nella valutazione tecnica; nel caso di ulteriore parità di punteggio si procederà mediante pubblico sorteggio.

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è demandata ad apposita Commissione giudicatrice nominata con le modalità di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/16.

Sarà interesse del Concorrente fornire tutti gli elementi conoscitivi che possano consentire alla Commissione giudicante di valutare il progetto proposto rispetto ai parametri fissati per la valutazione dell'offerta tecnico/progettuale.

Qualora in base alla documentazione presentata non fosse possibile per la Commissione procedere alla valutazione degli elementi necessari, al Concorrente non verrà attribuito nessun punto.

L'offerta tecnica, come descritta nei documenti e materiali che la costituiscono, costituisce specifica obbligazione contrattuale dell'aggiudicatario. La disponibilità di tutte le attrezzature indicate nell'offerta tecnica, nonché degli atti di assenso o di idoneità, comunque denominati, necessari allo svolgimento delle prestazioni così come descritte nell'offerta tecnica, costituisce a sua volta obbligazione dell'aggiudicatario, da dimostrare dopo l'aggiudicazione provvisoria su richiesta della stazione appaltante ed entro il termine dalla stessa assegnato, pena la decadenza dell'aggiudicazione.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e conveniente.

8.1 PUNTEGGIO TECNICO (PT)

Offerta tecnica – MASSIMO 70 PUNTI suddivisi negli elementi e sub criteri di seguito specificati.

La relazione tecnica non dovrà superare le 50 (cinquanta) pagine intese come facciate fronte e retro di dimensioni A4 e redatta con carattere *Times New Roman* non più piccolo di 10. Sono incluse nel computo delle pagine le eventuali tabelle predisposte dal concorrente (le quali potranno essere predisposte con carattere differente rispetto a quello sopra indicato, purché ne consenta la leggibilità e la facile consultazione), mentre sono esclusi dal computo delle pagine gli eventuali allegati. Si evidenzia che tutta la documentazione, esclusi gli allegati, dovrà essere seguire una numerazione progressiva anche apportata manualmente.

In particolare l'offerta tecnica dovrà contenere, pena l'esclusione:

1. Indice del contenuto;
2. Relazione tecnica su ciascuno dei criteri di valutazione di seguito specificati (A,B,C,D, E)

A	STRUTTURA ORGANIZZATIVA, LOGISTICA ED OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE	SUB-CRITERIO	Punteggio tecnico massimo
	<p>Sarà valutata la capacità progettuale dell'Offerente nel configurare una struttura organizzativa funzionale alla gestione della Convenzione per il lotto al quale partecipa.</p> <p>La valutazione terrà conto, oltre degli aspetti individuati nei successivi sottoparagrafi, del livello di dettaglio, della chiarezza ed esaustività delle trattazioni.</p> <p>TOTALE PUNTI MAX: 10</p>	<p>A.1) Modello organizzativo con cui l'Offerente intende gestire la Convenzione.</p> <p>L'Offerente dovrà descrivere il modello organizzativo che si impegna a realizzare per la gestione della Convenzione.</p> <p>In particolare dovrà evidenziare:</p> <p>A.1.1) il sistema di ruoli delle figure professionali costituenti la struttura organizzativa dell'offerente sia quelle previste nel capitolato tecnico e di quelle eventualmente proposte dall'offerente con l'indicazione della relativa qualifica ed esperienza (curriculum vitae);</p> <p>A.1.2) le modalità di interazione e coordinamento tra le figure chiave dell'organizzazione dell'offerente con quelle dell'amministrazione (sia soggetto aggregatore, sia amministrazione contraente);</p> <p>La valutazione terrà conto, tra l'altro, dell'efficacia, della concretezza, della funzionalità e della contestualizzazione della struttura proposta, tenendo in considerazione la capacità previsionale e progettuale.</p>	<p>3</p> <p>3</p>
		<p>A.2) Struttura logistica con cui l'Offerente intende gestire la Convenzione.</p> <p>L'Offerente dovrà descrivere le modalità con cui intende strutturarsi da un punto di vista logistico per la gestione della Convenzione. Dovrà quindi essere rappresentata la struttura logistica dedicata con evidenziata la tipologia ed il numero di sedi (secondarie, operative,...) previste, anche in relazione al territorio del lotto di riferimento.</p> <p>Verrà inoltre valutata la coerenza della struttura logistica proposta con la struttura organizzativa.</p>	<p>4</p>

B	MODALITÀ E PROCEDURE PER LA RILEVAZIONE DELLE ESIGENZE E LA PREDISPOSIZIONE DEI PDS E METODOLOGIE TECNICO-OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO ED IL CONTROLLO DEI SERVIZI GESTIONALI	SUB-CRITERIO	Punteggio tecnico massimo
	<p>Saranno valutate le modalità e le procedure operative con cui l'Offerente effettuerà la rilevazione delle esigenze delle singole Pubbliche Amministrazioni, e la successiva elaborazione del PDS dei singoli ordinativi di fornitura per il lotto al quale partecipa. Saranno valutate inoltre, le modalità e le procedure operative con cui l'Offerente erogherà i servizi gestionali.</p> <p>La valutazione terrà conto, oltre che degli aspetti individuati nei successivi sottoparagrafi, del livello di dettaglio, della chiarezza ed esaustività delle trattazioni, la funzionalità, la coerenza con il progetto, la concretezza, e la fruibilità delle soluzioni proposte dall'Offerente.</p> <p>TOTALE PUNTI MAX: 13</p>	<p>B.1) Modalità e procedure per gestire i sopralluoghi iniziali. L'Offerente dovrà descrivere l'organizzazione, le procedure e gli strumenti che intende utilizzare per gestire i sopralluoghi iniziali e recepire le esigenze dell'Amministrazione, nel rispetto dei tempi previsti dal Capitolato Tecnico, tenendo conto anche della eventuale ricezione contemporanea di un elevato numero di Richieste Preliminari di Fornitura e delle peculiarità del territorio del lotto di riferimento.</p>	4
		<p>B.2) Piano degli Interventi (PDS). L'Offerente dovrà descrivere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizzazione, procedure e modalità operative per la predisposizione, definizione del PDS e sua condivisione con l'Amministrazione contraente, illustrando gli strumenti posti in essere per renderlo il più possibile aderente alle esigenze manifestate dalla medesima; - modalità di predisposizione del Programma di manutenzione (art. 4.1.1.1 del Capitolato tecnico) e del Programma degli interventi (art.4.1.1.2 del Capitolato tecnico). <p>Dovranno inoltre essere puntualmente dettagliate eventuali informazioni aggiuntive che l'Offerente ritiene necessario inserire, oltre a quelle minime previste nel capitolato tecnico, con le relative motivazioni.</p>	6

		B.3) Caratteristiche e modalità operative di gestione del servizio di Call Center. L'Offerente dovrà descrivere l'organizzazione del Call Center e le modalità operative di funzionamento, con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> - raccolta e registrazione dei dati; - modalità di risposta alle richieste di informazioni; - criteri di valutazione delle segnalazioni pervenute; - procedure di comunicazione delle segnalazioni alle unità competenti; - formazione degli operatori; - strumenti di supporto per l'erogazione del servizio. 	3
--	--	---	---

C	METODOLOGIE TECNICO/OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO E IL CONTROLLO DELL'APPALTO.	SUB-CRITERIO	PUNTEGGIO TECNICO MASSIMO
	<p>Il concorrente dovrà illustrare le modalità e le procedure operative con cui intende erogare i servizi e le prestazioni richieste.</p> <p>Saranno valutati i livelli di dettaglio, la chiarezza, l'eshaustività, e l'originalità della trattazione, nonché la coerenza con il progetto di gara, la concretezza, il censimento dei dispositivi dal punto di vista qualitativo e quantitativo e la fruibilità dei dati.</p> <p>In particolare dovranno essere illustrate le metodologie tecnico operative adottate per l'esecuzione degli interventi indicati nel capitolato Tecnico e relative Schede Tecniche di intervento allegate al capitolato stesso</p> <p>Dovranno essere illustrate le procedure che il concorrente intende adottare per garantire il servizio di reperibilità e di gestione delle urgenze</p> <p>Infine dovrà illustrare come intende offrire il servizio di affiancamento per la consegna degli impianti -a fine rapporto contrattuale- alla ditta subentrante.</p>	C.1) Metodologie tecnico operative per l'esecuzione degli interventi.	
		C.1.1 interventi manutenzione ordinaria, preventiva e controlli periodici In particolare sarà valutata l'organizzazione e l'ottimizzazione dei tempi di intervento, per garantire la continuità degli interventi; le misure adottate, le attrezzature, gli strumenti, nei vari interventi	8
		C.1.2 interventi di Manutenzione sostitutiva per fine ciclo vita e manutenzione straordinaria dei dispositivi. In particolare sarà valutata l'organizzazione, la metodologia adottata e l'ottimizzazione dei tempi per gli interventi suddetti;	5
		C.2 Modalità di strutturazione e loro fruibilità da parte delle amministrazioni aderenti del: a) Sistema Informativo (art. 4.1.1.6 del Capitolato tecnico). b) Anagrafe informatica (Art. 4.1.3.1.4 del Capitolato tecnico)	4

C	METODOLOGIE TECNICO/OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO E IL CONTROLLO DELL'APPALTO.	SUB-CRITERIO	PUNTEGGIO TECNICO MASSIMO
	TOTALE PUNTI MAX 25	C.3) Gestione delle urgenze e servizio di reperibilità; organizzazione del servizio di reperibilità con eventuali proposte migliorative senza aumento di costi (Contact Center art. 4.1.1.5 del Capitolato Tecnico).	5
		C.4) Modalità di affiancamento a fine rapporto alla ditta subentrante. In particolare saranno valutati: la durata dell'affiancamento, le professionalità messe a disposizione, l'organizzazione e le modalità di trasmissione dei feedback (quali e come) acquisiti alla ditta subentrante.	3

D	REQUISITI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI TUTELA DELL'AMBIENTE (CAM)	SUB-CRITERIO	PUNTEGGIO TECNICO MASSIMO
	<p>Il concorrente dovrà illustrare le procedure che intende adottare per la gestione di tutti gli aspetti di sicurezza e salute delle persone sui luoghi di lavoro (sia personale proprio che personale eventualmente presente nel luogo di erogazione del servizio – es. personale scolastico) e di tutela dell'ambiente.</p> <p>Saranno valutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il livello di dettaglio, la chiarezza, l'eshaustività della trattazione, la funzionalità, la coerenza con il servizio richiesto. (Relazione descrittiva); - il possesso della certificazione Iso 14001 in possesso dell'offerente; 	<p>D1.) L'Offerente deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientali durante l'esecuzione dell'appalto in modo da recare minor impatto possibile sull'ambiente attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale conforme alle norme europee, mediante il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 rilasciata da organismi accreditati, attinente all'appalto.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito al concorrente che possiede tale certificazione.</p> <p>In caso di RTI il punteggio sarà attribuito proporzionalmente in base al possesso di tale certificato da parte delle imprese riunite.</p>	4

D	REQUISITI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI TUTELA DELL'AMBIENTE (CAM)	SUB-CRITERIO	PUNTEGGIO TECNICO MASSIMO
	<p>- il possesso di attestati e certificazioni riferite allo standard tipo OSHAS o equivalenti in possesso dell'offerente</p> <p>- il possesso di attestati e certificato da parte degli operatori tecnici designati per la gestione ed erogazione del servizio.</p> <p style="text-align: center;">TOTALE PUNTI MAX 10</p>	<p>D.2 Possesso certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza (ottenuti negli ultimi 5 anni): Certificazioni e/o attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS o equivalenti legalmente riconosciuti e rilasciati da enti autorizzati in dotazione dell'impresa. Certificazioni e attestazioni di sicurezza in dotazione degli operatori esecutori del servizio.</p> <p>Saranno attribuiti 1,5 punti per le certificazioni e 0,5 punti per gli attestati in possesso dell'impresa; 0,5 e 0,25 punti rispettivamente per i certificati e gli attestati relativi alla sicurezza in possesso di ogni operatore designato per l'esecuzione del servizio. (esempio: i dipendenti Rossi, Bianchi, e Verdi hanno seguito 2 corsi con rilascio di certificato, e tre corsi con rilascio di attestazioni di frequenza; la società è in possesso di 2 certificati tipo OSHAS e 3 attestati rilasciati da enti autorizzati, Punti $[3 \times (2 \times 0,5 + 3 \times 0,25) + 2 \times 1,5 + 3 \times 0,5] = 9,75$, saranno considerati Max 5 punti.) Saranno considerati, per l'attribuzione del punteggio, i corsi svolti dal personale in pianta organica prima della data di pubblicazione del bando e quelli ottenuti dall'impresa negli ultimi cinque anni.</p>	6

E	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE OPERATIVO	SUB-CRITERIO	PUNTEGGIO TECNICO MASSIMO
	<p>Saranno valutati i corsi di formazione professionale e di aggiornamento teorici e/o pratici di base del personale <u>operativo</u> coinvolto nell'appalto, frequentati negli ultimi cinque anni che abbiano riguardato i seguenti dispositivi attivi e passivi antincendio:</p> <p>a) centraline antincendio</p> <p>b) estintori di qualsiasi tipo</p> <p>c) idranti, naspi, colonnine e simili</p>	a) <u>centraline antincendio</u> : 1 punto per corso di marca diversa della centralina più 0,25 punti per corsi di aggiornamento successivi al primo della stessa marca. (esempio: il dipendente Rossi ha seguito 4 corsi, tre di marca diversa e uno della stessa marca punti $3 + 0,25 = 3,25$; il dipendente Bianchi ha seguito tre corsi per la stessa marca Punti: $1 + 0,25 \times 2 = 1,5$);	5
		b) <u>estintori di qualsiasi tipologia</u> : 0,25 punti per corso di aggiornamento e/o formazione (esempio: il dipendente Rossi ha seguito 3 corsi, il dipendente Bianchi ha seguito 5 corsi, il dipendente Brambilla ha seguito 4 corsi, Punteggio: $(3 \times 0,25 + 5 \times 0,25 + 4 \times 0,25) = 3$, saranno considerati sino ad un massimo di due punti);	2
		c) <u>idranti naspi colonnine e simili</u> : 0,2 punti per corso di aggiornamento e/o formazione (criterio di calcolo come punto b) precedente);	1

<p>d) gruppi di pressurizzazione di qualsiasi tipologia.</p> <p>Per l'attribuzione del punteggio, saranno considerati validi,</p> <ul style="list-style-type: none"> - i corsi completati prima della data di pubblicazione del bando; - sia corsi teorici che pratici purché documentabili con un attestato/certificato rilasciato da case madri, società autorizzate, organismi di settore ordini professionali. <p>(Saranno considerati, per l'attribuzione dei punteggi, i corsi frequentati dal personale tecnico in pianta organica prima della data di pubblicazione del bando).</p> <p>TOTALE PUNTI MAX 12</p>	<p>d) <u>gruppi di pressurizzazione antincendio</u>: 1 punto per corso per tipologia/marca diversi (tipologia di alimentazione, sopra battente, sotto battente, in quota e simili) più 0,25 punti per corsi di aggiornamento successivi al primo della stessa tipologia. (esempio: il dipendente Rossi ha seguito 4 corsi, tre per tipologia di impianto e marche diverse e uno della stessa marca e tipologia punti $3 + 0,25 = 3,25$; il dipendente Bianchi ha seguito tre corsi per la stessa marca/tipologia Punti $1 + 0,25 \times 2 = 1,5$; totale punti 4,8 saranno considerati fino ad un massimo di 4 punti</p>	<p>4</p>
--	--	-----------------

Nel caso di elementi qualitativi, per la definizione del coefficiente $V_{(a)i}$, la Commissione procede, in primo luogo, all'attribuzione dei coefficienti preliminari $V_{(a)pi}$ che sono determinati, sulla base della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario. Per l'attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte della Commissione giudicatrice verrà utilizzata la seguente scala di valutazione:

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Insufficiente
Valore $V_{(a)pi}$ preliminare assegnato	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

Terminata l'attribuzione dei giudizi e dei coefficienti preliminari a ciascun elemento "i" si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi $V_{(a)i}$, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (operazione di *rescaling*).

Per il *Criterio D Certificazioni e attestazioni* e per il *Criterio E "Formazione e aggiornamento del personale"* i punteggi saranno attribuiti come indicato nella suddetta tabella per ciascun elemento senza operare il *rescaling* sopra descritto.

Su ciascun punteggio tecnico saranno considerate le prime DUE cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento.

Il punteggio totale attribuito all'offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuna singola voce di valutazione suddette.

8.2 OFFERTA ECONOMICA (PE)

Valutazione dell'offerta economica

La Commissione giudicatrice provvede, tramite il Sistema telematico, ad attribuire i punteggi relativi a ciascun elemento economico relativo all'offerta economica indicati nella tabella di seguito riportata, in base alla seguente formula:

Formula “non lineare” per l'attribuzione del punteggio a ciascun elemento dell'offerta economica

$$V(a)i = (Ra/Rmax)^x$$

Dove:

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento (i) variabile tra zero e uno;

Ra = ribasso offerto dal concorrente i-esimo;

Rmax = il maggior ribasso offerto.

x= 0,40

Di seguito si riportano i punteggi economici massimi attribuiti a ciascuna singola voce oggetto di ribasso.

	Criterio di valutazione (offerta economica) – Ribasso su:	Punteggio massimo
P1	Ribasso unico e incondizionato sull'Elenco prezzi unitari posto a base di gara -Sezione A;	18,00
P2	Ribasso unico e incondizionato sull'Elenco prezzi unitari posto a base di gara -Sezione B;	12,00
	TOTALE PUNTI MASSIMO	30,00

Su ciascun punteggio economico saranno considerate le prime DUE cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento.

Il punteggio totale attribuito all'offerta economica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuna singola voce oggetto di ribasso.

9 PROCEDURA DI GARA

9.1 Nomina Commissione e sedute di gara

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto.

Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario e su indicazione di questi, di un *seggio di gara*, istituito *ad hoc* con apposito provvedimento del dirigente competente (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016, aggiornate il 11/10/2017), procederà, nella prima seduta pubblica (**fissata per il giorno 05/03/2019, ore 10.30**), a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi telematici inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP o, se istituito, *il seggio di gara* procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Città metropolitana di Milano riserva di chiedere ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, sulla base delle dichiarazioni rese e delle certificazioni prodotte, sarà espletata dalla Città metropolitana di Milano nelle forme e con le modalità previste nel disciplinare di gara.

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

Il RUP, o, se istituito, *il seggio di gara* quindi, procederà, in seduta riservata, all'analisi della documentazione presente nella *Documentazione amministrativa*.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità "essenziale" degli elementi e del DGUE (con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica), la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La Città metropolitana di Milano e per essa il RUP/Seggio di gara potrà comunque richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, diverse da quelle soggette a possibili sanatorie ai sensi del capoverso che precede,

con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, **pena l'esclusione** dalla gara.

Al termine dell'analisi dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa e della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, della sussistenza dei requisiti soggettivi e dei requisiti economico-finanziari sarà adottato il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati sul sito dell'Ente Città metropolitana di Milano gli atti di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

Conclusa la suddetta fase istruttoria sulla documentazione amministrativa, una Commissione giudicatrice, appositamente nominata ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/16 e delle relative Linee Guida ANAC, in seduta aperta al pubblico, provvederà alla apertura delle Offerte tecniche per la verifica della presenza dei documenti relativi alle singole Offerte Tecniche. Della esecuzione della predetta attività verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi, relativamente a ciascun lotto.

Successivamente, in apposite sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà a verificare la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell'Offerta Tecnica con quelle/i minime/i previste/i nel Capitolato Tecnico al fine della loro valutazione.

Terminato l'esame delle offerte tecniche, pertanto, si procederà in sedute riservate della Commissione, alla attribuzione del "punteggio tecnico" (PT) sulla base dei sub-criteri ed in ragione dei relativi punteggi massimi stabiliti nel precedente paragrafo del presente Disciplinare di gara.

Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata ai concorrenti ammessi, relativamente a ciascun singolo lotto alla apertura delle Offerte economiche.

Nella medesima seduta aperta al pubblico relativamente a ciascun singolo lotto, la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- a) il "punteggio tecnico" (PT) di ciascun concorrente precedentemente attribuito;
- b) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i ribassi offerti. Saranno visibili ai concorrenti, gli sconti offerti.

Di seguito, la Commissione procederà:

- all'esame e verifica per ciascun lotto delle offerte economiche presentate;
- all'attribuzione del punteggio economico tramite il Sistema telematico;

- alla somma di tutti i punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte (PT + PE), attribuendo il punteggio complessivo a ciascuna offerta, tramite il Sistema telematico;
- a stilare la graduatoria provvisoria di merito;
- in caso di parità in graduatoria, per parità di punteggio complessivo, determinato dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e di quello attribuito all'offerta economica, si procederà come indicato al precedente paragrafo 7 del presente disciplinare;
- alla verifica della presenza di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di anomalia, o ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la valutazione di congruità delle offerte che appaiano, sulla base di specifici elementi, anormalmente basse, la stazione appaltante procede con la verifica della congruità ai sensi dell'art. 97 D. Lgs. 50/2016.

Sub procedimento di verifica dell'anomalia

Nel caso di anomalia delle offerte o in caso di presenza di elementi specifici che facciano apparire le offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Commissione comunica al Responsabile del procedimento i nominativi dei concorrenti che le hanno presentate.

Il Responsabile del procedimento, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, per lo svolgimento della verifica di congruità delle offerte può avvalersi della stessa Commissione giudicatrice nominata dalla Città metropolitana di Milano.

Sarà chiesto ai concorrenti interessati di produrre entro un termine non inferiore a 15 giorni di produrre dettagliate giustificazioni sull'offerta presentata. Ove il termine non fosse rispettato sarà, successivamente, fissato un termine perentorio, il cui mancato rispetto comporterà l'esclusione dalla gara.

All'esito del procedimento di verifica dell'anomalia si procederà alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e conseguentemente alla proposta di aggiudicazione.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva per il calcolo delle medie della procedura e l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

9.2 Ulteriori regole e vincoli

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nello Schema di Convenzione relativo a ciascun Lotto e/o nel Capitolato Tecnico;

- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte di prodotti e di servizi che non rispettino le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e/o nello Schema di Convenzione relativo a ciascun Lotto, ovvero di servizi connessi offerti con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e/o nello Schema di Convenzione;
- offerte in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- offerte che siano giudicate anormalmente basse.

Si considerano inammissibili e pertanto verranno escluse dalla gara le offerte:

- a) che non hanno la qualificazione necessaria;
- b) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara.

Si rammenta, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
- costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;
- saranno oggetto di comunicazione all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 80, comma 12, e saranno valutate ai sensi dello stesso articolo co. 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, Città metropolitana di Milano si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.

La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71, del D.P.R. n.445/2000, può effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti anche in qualsiasi momento della procedura di gara, anche successivamente alla proposta di aggiudicazione. Pertanto, ai fini sopra indicati si richiede di allegare alla documentazione di gara eventuali sentenze o altra documentazione relative alle dichiarazioni di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/16.

Città metropolitana di Milano si riserva, anche con riferimento al singolo lotto, il diritto di:

- 1) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della Convenzione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;
- 2) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- 3) aggiudicare anche nel caso di un'unica offerta valida;
- 4) procedere all'aggiudicazione anche di un singolo lotto;
- 5) anche con riferimento al singolo lotto, non stipulare motivatamente la Convenzione anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per il periodo indicato al punto IV.2.6 del Bando di gara.

La Città metropolitana di Milano provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Avcp n. 1 del 10/01/2008, salvo i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi, da annotare nel Casellario, il cui onere di comunicazione rimane in capo alle singole Amministrazioni.

9.3 Controllo sul possesso dei requisiti di accesso alla gara

Prima dell'aggiudicazione di ogni lotto, la Città metropolitana di Milano procederà alle verifiche di cui all'art. 32, comma 7, e 85, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti del primo classificato nella graduatoria provvisoria di merito.

La Città metropolitana di Milano chiederà al suddetto concorrente di voler produrre:

A) per il requisito di cui al punto III.1.2, del Bando di gara (paragrafo 3.4 lett. c) del presente disciplinare – Fatturato)

a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l'attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente;

ovvero

b) copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari di cui al punto III.1.2, lett. a), del Bando di gara con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, in formato pdf;

ovvero

c) copia delle fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; ove la causale non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono in formato pdf;

ovvero

d) produzione di certificati rilasciati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati rese ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, che attestino in modo dettagliato e compiuto le prestazioni eseguite dal concorrente a proprio favore - con indicazione dei relativi importi e date coerenti con la misura (importo) e la tipologia del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione. Tali documenti devono essere sottoscritti digitalmente dall'Amministrazione o dal privato dichiarante. Qualora non prodotti in originale, i certificati

e le dichiarazioni dovranno essere accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è superiore al requisito minimo richiesto è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto.

B) per il requisito di cui al punto III.1.3, del Bando di gara (paragrafo 3.4 lett. d) del presente disciplinare – servizi analoghi)

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice:

- **in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:**

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;

- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;

- **in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:**

- originale o copia dichiarata conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- originale o copia dichiarata conforme dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

I documenti sopra indicati dovranno essere presentati entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, attraverso l'invio in formato elettronico tramite il Sistema nell'apposita sezione e/o via pec all'indirizzo che sarà comunicato tempestivamente al concorrente.

Ove tale termine non fosse rispettato oppure nel caso in cui fosse necessario formulare chiarimenti o richiedere integrazioni rispetto a quanto prodotto sarà, successivamente, fissato un termine perentorio non superiore a dieci giorni, il cui mancato rispetto comporterà l'**esclusione** dalla gara.

L'**esclusione** sarà disposta anche qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta.

La Città metropolitana di Milano procederà, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.

Contestualmente alla richiesta della documentazione sopra indicata, la Città metropolitana di Milano chiederà al primo concorrente posizionato nella graduatoria provvisoria di merito di ogni Lotto di produrre, entro **15 giorni**, una dichiarazione, resa da soggetto munito di poteri idonei ad impegnare gli operatori ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente, con l'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80, nonché, in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta le singole operazioni intercorse, la data di sottoscrizione e quella di efficacia nonché il nominativo dei soggetti come individuati al precedente paragrafo 5.2.

Tale dichiarazione dovrà essere prodotta:

- i) in caso di RTI e Consorzi ordinari da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016;
- iii) dall'impresa ausiliaria, in caso di avalimento;
- iv) da ogni impresa subappaltatrice, in caso di subappalto.

Ove il termine non fosse rispettato, sarà fissato, successivamente, un termine perentorio, il cui mancato ispetto comporterà l'esclusione dalla gara.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80 comma 3, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente, ausiliarie, subappaltatori) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l).

In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel "Documento di gara unico europeo" e nel "Documento di Partecipazione", producendo se del caso documentazione opportuna.

La Città metropolitana di Milano si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, le operazioni societarie, ulteriori informazioni.

Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016. Città metropolitana di Milano effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 32, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016.

9.4 Accesso agli atti all'esito della procedura di gara

Si evidenzia, preliminarmente, che, fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel D. Lgs. n. 50/2016 all'art. 53, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990.

Si rappresenta, altresì, che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nell'Offerta tecnica e nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela. Città metropolitana di Milano garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente.

Rimane inteso che la Città metropolitana di Milano in ragione di quanto dichiarato dal concorrente e di ciò che è stato sottoposto a valutazione dalla Commissione giudicatrice, procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere secrete dandone opportuna evidenza nella comunicazione di aggiudicazione.

Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'A.N.AC.

9.4 Adempimenti per la stipula

A seguito della comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, sarà chiesto all'aggiudicatario di ciascun singolo lotto di far pervenire alla Città metropolitana di Milano:

nel termine di dieci (10) giorni solari dalla ricezione della comunicazione la seguente documentazione:

- a) dichiarazione, resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell'aggiudicatario, ausiliaria e subappaltatori);
- b) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, co. 7, della L. n. 136/2010. Limitatamente alle generalità dei predetti soggetti delegati l'Aggiudicatario dovrà fornire, contestualmente, espressa autorizzazione scritta dei medesimi alla pubblicazione delle surrichiamate generalità sulla sezione del sito dedicato alle Amministrazioni aderenti alle Convenzioni Città metropolitana di Milano. Si rappresenta, altresì, che: i) in caso di mancata autorizzazione alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore si obbliga, sin d'ora, a comunicare i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti all'atto di accettazione dell'Ordinativo di Fornitura; ii) l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare

tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai surrichiamati dati;
nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

c) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Città metropolitana di Milano, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo paragrafo del presente Disciplinare di gara; si precisa che, al fine di fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, della suddetta garanzia, l'aggiudicatario dovrà produrre, nei modi e nelle forme stabilite al precedente paragrafo 5.8 del presente Disciplinare di gara, la documentazione di cui al predetto paragrafo, ove non precedentemente prodotta;

d) riferimenti del Contact center;

e) nominativo e curriculum vitae del Responsabile generale della Convenzione.

In caso di RTI e di Consorzi:

- la documentazione di cui al precedente punto a) dovrà essere presentata:
 - in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti e costituendi da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio;
 - in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso e dalle Consorziare esecutrici;
- la documentazione di cui al precedente punto b) dovrà essere presentata:
 - in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti e costituendi da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio nel caso in cui non vi sia mandato all'incasso in capo alla mandataria/capogruppo, in tale ultimo caso dal soggetto (mandataria/capogruppo/consorzio) al quale saranno versati i corrispettivi contrattuali;
 - in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 es.m.i. dal Consorzio stesso;
- la documentazione di cui al precedente punto c) dovrà essere presentata:
 - in caso di RTI o di Consorzi ordinari, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
- le dichiarazioni di cui ai precedenti punti d) e e) dovrà essere presentata:
 - (i) in caso di RTI, dall'Impresa mandataria;
 - (ii) in caso di Consorzio di qualsivoglia natura, dal Consorzio stesso;
- dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà, così come dichiarate in sede di gara, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato speciale del RTI

e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Resta inteso che laddove il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del consorzio presentati in fase di partecipazione siano sprovvisti dell'impegno di cui sopra, quest'ultimo dovrà essere prodotto con le medesime forme dell'atto originario sotto forma di addendum all'atto stesso.

Scaduto il termine sopra menzionato, Città metropolitana di Milano verificherà se la documentazione prodotta sia completa nonché formalmente e sostanzialmente regolare.

Inoltre, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione dell'aggiudicazione l'aggiudicatario è tenuto a trasmettere alla Città metropolitana di Milano la documentazione e le informazioni necessarie per l'attivazione della Convenzione sul sito nell'apposita funzione presente sul Sistema telematico.

Si ricorda che se l'aggiudicatario intenda utilizzare i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione della Convenzione di cui all'art. 105 comma 3 lett. c bis) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dovrà produrli, in originale o copia autentica, prima o contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione.

Qualora nei termini assegnati, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, Città metropolitana di Milano si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

Ove Città metropolitana di Milano non preferisca indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi all'aggiudicazione di cui agli articoli 30 e 76 del D. Lgs. n. 50/2016, procederà all'aggiudicazione della gara al concorrente che segue nella graduatoria, che, in tal caso, sarà tenuto a presentare rispettivamente entro 10 (dieci) e 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la documentazione precedentemente indicata.

In ogni caso, Città metropolitana di Milano potrà rivalersi sulla garanzia prestata dall'aggiudicatario a garanzia dell'offerta cui è stata revocata l'aggiudicazione, procedendo all'incameramento della stessa.

Con l'aggiudicatario di ciascun singolo lotto verrà stipulata una Convenzione, conforme allo Schema di Convenzione allegato al presente Disciplinare di gara.

Successivamente, Città metropolitana di Milano comunicherà l'avvenuta stipulazione della Convenzione di ciascun singolo lotto con l'aggiudicatario.

9.5 Variazioni intervenute durante lo svolgimento della procedura

Il concorrente (singolo o raggruppato), nonché la sua eventuale ausiliaria e gli eventuali subappaltatori ovvero le consorziate indicate quali esecutrici dell'appalto in caso di Consorzio, dovranno comunicare tempestivamente alla Città metropolitana di Milano le eventuali variazioni alle dichiarazioni contenute nel "Documento di gara unico europeo" (DGUE) e nel "Documento di Partecipazione" producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute.

Le soprarichiamate dichiarazioni in ordine alle variazioni intervenute dovranno essere inviate tramite il Sistema nell' "area comunicazioni".

Rimane inteso che al fine di consentire alla Città metropolitana di Milano di eseguire le prescritte valutazioni ai sensi dell'art. 80, del D. Lgs. 50/2016, unitamente alle variazioni dovranno essere prodotti: tutti i provvedimenti di condanna, passati in giudicato, con le eccezioni di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, in capo ai soggetti di cui al comma 3.

La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata, da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio che abbiano subito le dette variazioni.

10 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Amministrazioni contraenti e della Città metropolitana di Milano delle prestazioni subappaltate.

Il subappalto non può superare il 30% dell'importo complessivo del contratto.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni:

a) Il concorrente deve indicare all'atto di partecipazione alla gara le attività/ prestazioni o parti del servizio che intende subappaltare; in caso contrario non sarà consentito accedere al subappalto.

Il concorrente dovrà indicare la terna di subappaltatori per tutte ovvero per ciascuna prestazione che intende subappaltare ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 6 del D. Lgs. 50/16.

Tutti i subappaltatori indicati dal concorrente dovranno rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, con il relativo DGUE;

b) dopo la stipula del Contratto, il Fornitore deve depositare presso la Città metropolitana di Milano originale o copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;

c) l'aggiudicatario (Fornitore) unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105, commi 18 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016, deve produrre - la dichiarazione in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con l'impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l'aggiudicatario (Fornitore) sia un RTI o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del consorzio;

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata;

- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

La Committente provvederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 13, D. Lgs. n. 50/2016, a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle fattispecie previste nella stessa norma. In tal caso, il Fornitore dovrà comunicare all'Amministrazione la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione procederà con la revoca dell'autorizzazione, ancorché già concessa, al subappalto e/o al cottimo nel caso in cui il subappaltatore o il cottimista dovessero risultare destinatari: 1) di provvedimenti esecutivi concernenti divieti, decadenze e sospensioni di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, comunicati dal Prefetto all'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 del citato Decreto; 2) di comunicazioni antimafia interdittive, ai sensi dell'art. 88, comma 3, primo periodo del D.lgs. 159/2011; 3) di informazioni antimafia interdittive ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, commi 2,3 e 4 del D.lgs. 159/2011, ovvero ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 del citato Decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo.

La Città metropolitana di Milano, Ente firmatario del "Protocollo d'Intesa per la tutela della legalità nei rapporti di lavoro e il contrasto a fenomeni d'intermediazione abusiva di mano d'opera nel settore dell'edilizia", siglato in data 22/02/2012, ratificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 168/2012, procederà inoltre alla revoca dell'autorizzazione, ancorché

già concessa, al subappalto e/o al cottimo nel caso in cui il Prefetto dovesse segnalare, , a carico del subappaltatore e/o del cottimista, pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera, entrambi definitivamente accertati.

L'aggiudicatario non potrà affidare in subappalto le prestazioni comprese nella Convenzione e indicate nel DGUE ad Imprese che abbiano partecipato alla procedura per l'affidamento della Convenzione per lo specifico Lotto.

11 GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURA ASSICURATIVA

11.1 Garanzia definitiva a favore di Città metropolitana di Milano

Ai fini della stipula della Convenzione, l'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 5% dell'importo massimo stabilito in Convenzione in favore di Città metropolitana di Milano valida per tutta la durata della stessa e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di Fornitura.

L'importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima.

A mero titolo esemplificativo, si riporta di seguito una dimostrazione del calcolo necessario ai fini della determinazione dell'importo della garanzia fideiussoria, nel caso di un ribasso pari al 24% ed un importo complessivo in Convenzione per ciascun lotto di euro 1.000.000,00.

Esempio

Importo complessivo del lotto € 1.000.000,00 - Ribasso offerto del 24%

Cauzione base 5%	5%	€ 50.000,00
dal 10% al 20% del ribasso	10% x 1= 10%	€ 10.000,00
dal 20% al 24% del ribasso	4% x 2= 8%	€ 8.000,00

IMPORTO FINALE GARANZIA € 68.000,00

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni della Convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze

derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993. Come precisato con Comunicato della Banca d’Italia del 12/5/2016, possono esercitare l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del cc, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Città metropolitana di Milano.

La garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile. Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti (certificazioni/ registrazioni/ inventari/ marchi/ impronte/ attestazioni/rating) previsti dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché quelle previste in caso di presentazione della garanzia da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2 lett. b), c) d) ed e) del D. Lgs. n. 50/2016 di cui al paragrafo 5.7 del presente Disciplinare.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’incameramento della garanzia provvisoria e la Città metropolitana di Milano potrà aggiudicare la Convenzione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai contratti attuativi con l’emissione del certificato di verifica di conformità e solo comunque con la restituzione della stessa al garante.

Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Convenzione.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016. Con le modalità indicate nello Schema di Convenzione.

11.2 Garanzia definitiva a favore delle Amministrazioni contraenti

Il Fornitore di ciascun Lotto è altresì obbligato a prestare, a garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dallo stesso nei confronti delle Amministrazioni Contraenti con i singoli Contratti di Fornitura e per tutta la durata di questi ultimi, una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, di importo pari al 10% del valore del medesimo

Ordinativo Principale di Fornitura (OF): tale cauzione deve essere prestata dal Fornitore prima – e, quindi, ai fini – dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura.

Inoltre, una cauzione definitiva dovrà essere prestata dal Fornitore, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/16, a fronte dell’emissione di ciascun Ordinativo Aggiuntivo di Fornitura (OAF); in tal caso, il relativo importo verrà calcolato sul valore dell’Atto Aggiuntivo. Si precisa che la cauzione afferente al singolo Ordinativo Aggiuntivo di Fornitura dovrà essere prestata prima – e, quindi, ai fini – dell’emissione del medesimo Atto stesso e potrà essere prestata anche tramite mera corrispondente integrazione della cauzione definitiva afferente il relativo Contratto di Fornitura principale (OF).

Tuttavia, sulla base di quanto prescritto dall’art. 103 citato, l’importo della garanzia fideiussoria prestata in favore di ogni singola Amministrazione Contraente (quindi, sia con riferimento agli Ordinativi di Fornitura, sia con riferimento agli Ordinativi Aggiuntivi di Fornitura), è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il Ribasso Offerto rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di Ribasso Offerto superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima.

Il surrichiamato incremento percentuale rispetto all’eccedenza del 10% e del 20% sull’Importo massimo stabilito in Convenzione verrà calcolato sull’importo contrattuale.

11.3 Clausole e contenuti comuni

Le garanzie devono essere rilasciate per la stipula della Convenzione e per la stipula degli Ordinativi Principali di Fornitura e devono prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima - anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Città metropolitana di Milano. Le garanzie dovranno inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabili, oppure essere accompagnate dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal fideiussore di attestante ai sensi del DPR 445/2000 di essere legittimato ad emettere fideiussione per tipologia e importo richiesto.

La mancata costituzione della garanzia nei confronti di Città metropolitana determina la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria.

Nel caso in cui il Fornitore non costituisca la garanzia in favore della singola Amministrazione Contraente ai fini dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura ovvero dell’Ordinativo Aggiuntivo di Fornitura, la medesima Amministrazione Contraente non potrà procedere, rispettivamente, all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura o all’emissione dell’Ordinativo Aggiuntivo.

La cauzione rilasciata in favore della Città metropolitana di Milano copre il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte in Convenzione e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di Fornitura.

Le cauzioni rilasciate in favore delle singole Amministrazioni Contraenti coprono il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura (OF) e dagli Atti Aggiuntivi (OAF) nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione e cessano di avere effetto alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di Fornitura.

Si precisa altresì che il Ribasso offerto da considerare per il calcolo necessario ai fini della determinazione dell'importo della garanzia fideiussoria sarà determinato attraverso una media ponderata dei ribassi percentuali offerti, calcolata tenendo conto della ripartizione del "Punteggio Economico" tra le varie voci dell'Offerta Economica.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Convenzione. La garanzia rilasciata in favore della singola Amministrazione Contraente è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, D.Lgs. n. 50/16.

11.4 Polizza Assicurativa

Con la stipula della Convenzione, il Fornitore di ciascun lotto, assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Anche a tal fine, il Fornitore di ciascun lotto dovrà essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, come previsto nello schema di Convenzione.

La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della Convenzione e dei Contratti di fornitura pena la risoluzione della Convenzione stessa.

12 ALTRE INFORMAZIONI.

La presente procedura viene espletata senza l'utilizzo dell'AVCPass.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs 165/2001, il contraente dovrà attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della Città metropolitana di Milano nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

Si informa che, ai sensi dell'art 1 comma 16 della legge n. 56/2014, dal 1 gennaio 2015 un nuovo soggetto istituzionale la Città Metropolitana di Milano subentrerà alla Città metropolitana di Milano in tutti i rapporti attivi e passivi.

La Città metropolitana di Milano si riserva la facoltà di escludere le imprese per le quali il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera e quelle imprese per le quali il Prefetto fornisse comunicazioni od informazioni antimafia, nei casi di cui al comma 2 dell'art. 67, dal comma 3 dell'art. 88, ai commi 3 e 4 dell'art. 92, ai commi 2 e 4 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 159/2011, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 94 del medesimo D.Lgs.

Le spese contrattuali, quelle relative all'assolvimento dell'imposta di bollo e di registrazione sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/16. Tuttavia l'aggiudicazione sarà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e controlli ai sensi dell'art. 32, comma 7, e dell'art. 86, del D. Lgs.50/16.

L'esito della procedura di affidamento sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito Internet della Città metropolitana di Milano dopo l'aggiudicazione divenuta efficace.

Non sarà fornita alcuna comunicazione telefonica in merito ai risultati di gara; all'uopo si rinvia integralmente a quanto disposto dalla L. 241/1990 e s.m.i., e dall'art. 53 del D. Lgs. 50/16.

La graduatoria di gara sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Ente dopo l'aggiudicazione è divenuta efficace.

Si informa altresì che, secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/16, l'aggiudicatario dovrà dotarsi di firma digitale per la sottoscrizione della Convenzione, che dovrà essere stipulata in forma elettronica, a pena di nullità.

Per lo svincolo della cauzione provvisoria si richiama quanto indicato dall'art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/16 e dall'art. 2, lett. c) dell'Allegato al D.M. Attività Produttive 12/03/2004 n.123. Qualora l'impresa fosse, comunque, interessata a tornare in possesso della polizza fideiussoria presentata in formato cartaceo, dovrà fare richiesta scritta inviando una busta adeguatamente affrancata per la restituzione della stessa (l'importo minimo del francobollo è di € 2,40).

13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016 / 679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

DATI PRINCIPALI

a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante
--

Il titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano che potrà essere contattata ai seguenti riferimenti: Telefono: 0277401 –

Indirizzo PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

b) i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati, ove applicabile
--

Potrà altresì essere contattato il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento
--

Il trattamento viene effettuato con la finalità di gestire i dati personali trasmessi per la procedura di affidamento mediante il Sistema o con altri strumenti telematici (ad es. Pec istituzionale dell'Ente) e per la stipulazione del successivo contratto ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera b) del Regolamento 2016/679.

I dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti da Città metropolitana di Milano per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della fornitura nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da Città metropolitana di Milano ai fini della stipula della Convenzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.

Tutti i dati acquisiti da Città metropolitana di Milano potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali
--

I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'Ente si avvarrà come responsabili del trattamento.

DATI ULTERIORI

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.

I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti dell'Ente.

b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Potranno essere fatti valere i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente.

d) il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo

Vi è diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora se ne ravvisi la necessità.

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati

Si comunica che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a garantire la gestione della procedura di affidamento e la stipulazione del contratto; qualora non vengano fornite tali informazioni non sarà possibile pervenire alla conclusione della presente procedura di affidamento.

La ditta esecutrice / l'operatore economico esecutore del servizio potrà essere nominata/o dall'Amministrazione aggiudicatrice Responsabile esterno al trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sistema il responsabile del trattamento dei dati è il gestore del Sistema stesso che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

14 CODICE DI COMPORTAMENTO DPR 62/2013

Come previsto dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165" , in breve Codice Nazionale, l'Ente ha l'obbligo di estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal medesimo Codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

La richiamata norma prevede, a tal fine, che negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni contraente inseriscano apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice medesimo.

Con riferimento alla Città metropolitana di Milano è fatto obbligo ai Fornitori della scrupolosa osservanza del “Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano”, approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26/10/2016, con Decreto n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7, disponibile sul sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

15 REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, la Città metropolitana di Milano segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Città metropolitana di Milano ed il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Città metropolitana di Milano e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal sito e dal Sistema.

Il MEF, la Città metropolitana di Milano ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del Sito ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

16 ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:

***Allegato 1** – DGUE*

***Allegato 2** – Documento di partecipazione*

***Allegato 3** – Patto d'integrità*

***Allegato 4** - Modello di dichiarazione di avalimento*

***Allegato 5** – Modello di dichiarazione per consorziata indicata esecutrice*

Il Direttore del Settore Appalti

Avv. Patrizia Trapani

Firmato digitalmente